presso il Ministero della Giustizia


Circolare interpretativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

"L'ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E' COMPATIBILE CON L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI AGROTECNICO"

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha emanato oggi la Circolare interpretativa 15 luglio 2013 n. 4065 con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'attività di amministratore di condominio con quella professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.

L'organo esponenziale dell'Albo dopo una attenta disamina dei profili giuridici, normativi, fiscali e previdenziali conclude nel seguente modo:

- 1. L'attività di amministratore di condominio è compatibile con quella di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, non rilevandosi neppure alcun conflitto nell'esercizio professionale; la compatibilità è rafforzata dall'applicabilità delle disposizioni del "mandato di rappresentanza" tanto all'attività di amministratore di condominio quanto ad alcune attività di amministratore tipiche dell'Agrotecnico e dell'Agrotecnico laureato.
- 2. L'obbligo di formazione quale amministratore di condominio può essere assolto anche attraverso la formazione obbligatoria prevista dall'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ove pertinente.
- 3. All'attività di amministratore di condominio svolta da un Agrotecnico o da un Agrotecnico laureato non si applica la legge 14 gennaio 2013 n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", posto che la ratio di quel provvedimento è volta ad inquadrare soggetti privi di un Albo professionale in un sistema di regole minime di carattere pubblicistico.
- 4. I redditi prodotti dall'attività di amministratore di condominio svolta da iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono da considerarsi di lavoro autonomo professionale e sono perciò assogettati all'applicazione dell'IVA ed al contributo previdenziale previsto per la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA.



presso il Ministero della Giustizia

La Circolare interpretativa, emanata dal Collegio Nazionale ai sensi dell'art. 4, c. 6, della legge n. 251/86 e successive modificazioni è obbligatoria per i Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ma sarà utile anche ai professionisti delle altre categorie agrarie, che analogamente potranno adottare, ove applicabili, le conclusioni a cui sono pervenuti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati.

<u>Allegato</u>

Roma, 15 luglio 2013